

**FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI
DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO**

DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE

Erogazione diretta

Il Fondo Mario Negri sin dal 1966 procede alla erogazione diretta delle rendite.

Tipologie

Le tipologie di rendita sono le seguenti:

- ✓ pensione di vecchiaia;
- ✓ pensione di invalidità;
- ✓ pensione indiretta e reversibilità a favore dei superstiti.

Decorrenza

Le pensioni dirette hanno decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, purché maturati a tale data tutti i requisiti richiesti.

La pensione di vecchiaia non può avere in alcun caso decorrenza anteriore a quella riconosciuta da parte dell'assicurazione generale obbligatoria.

La pensione ai superstiti ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso, se presentata domanda entro due anni. Trascorso tale termine, la pensione è liquidata con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Periodicità

Le rendite sono corrisposte in tredici mensilità: la tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di dicembre.

Basi tecniche adottate

Basi di calcolo di natura demografica, desunte dall'esperienza diretta e da statistiche attuariali appositamente adattate alla collettività degli iscritti al Fondo.

Coefficienti di trasformazione per tipologia di rendita

Risultano dalle tabelle A e B allegate al presente documento.

Nella tabella C allegata sono indicate le aliquote di pensione spettanti in relazione al numero dei superstiti.

Per il pensionamento di vecchiaia, la trasformazione in rendita è consentita sempreché l'importo mensile da erogare non risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, co. 6 e 7, della Legge 335/95 e successive modificazioni e integrazioni.

Denominazione della gestione degli investimenti

L'investimento delle riserve è effettuato nelle attività previste per la gestione generale del patrimonio del Fondo, e quindi in immobili, gestioni mobiliari, mutui ipotecari.

Modalità di rivalutazione della rendita

Acquisite le risultanze della annuale verifica della congruità del conto pensioni, il Consiglio di Amministrazione del Fondo può deliberare una maggiorazione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio successivo a quello chiuso, delle pensioni in pagamento da almeno 12 mesi.

Rischio di sopravvivenza

Il rischio di sopravvivenza, in relazione alla speranza di vita oltre la media, è assunto direttamente dal Fondo.

Coefficienti validi per prestazioni in rendita con decorrenza entro il 2009

TABELLA A

**COEFFICIENTI ATTUARIALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO ANNUO
DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITÀ**

Età	Maschi	Femmine
50	-	0,043557
51	-	0,044373
52	-	0,045238
53	-	0,046157
54	-	0,047136
55	0,048679	0,048179
56	0,049812	0,049292
57	0,051020	0,050483
58	0,052313	0,051760
59	0,053699	0,053131
60	0,055186	0,054606
61	0,056782	0,056196
62	0,058494	0,057907
63	0,060331	0,059751
64	0,062307	0,061744
65	0,064435	0,063899
66	0,066723	0,066232
67	0,069194	0,068764
68	0,071869	0,071518
69	0,074775	0,074522
70	0,077937	0,077802
71	0,081356	0,081392
72	0,085069	0,085313
73	0,089108	0,089608
74	0,093478	0,094288
75	0,098235	0,099425
76	0,103449	0,105019
77	0,109242	0,111217
78	0,115700	0,118054
79	0,122907	0,125572
80	0,130892	0,133821

Coefficienti validi per prestazioni in rendita con decorrenza entro il 2009

TABELLA B

**COEFFICIENTI ATTUARIALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO ANNUO
DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ**

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
18	0,032251	0,031906	45	0,043410	0,043258
19	0,032456	0,032128	46	0,044193	0,044035
20	0,032670	0,032360	47	0,045020	0,044855
21	0,032892	0,032602	48	0,045893	0,045722
22	0,033125	0,032854	49	0,046814	0,046638
23	0,033370	0,033118	50	0,047786	0,047607
24	0,033628	0,033393	51	0,048811	0,048635
25	0,033901	0,033681	52	0,049897	0,049727
26	0,034189	0,033980	53	0,051050	0,050890
27	0,034492	0,034293	54	0,052277	0,052129
28	0,034809	0,034618	55	0,053579	0,053449
29	0,035139	0,034958	56	0,054965	0,054860
30	0,035485	0,035312	57	0,056437	0,056371
31	0,035845	0,035682	58	0,058009	0,057991
32	0,036223	0,036069	59	0,059687	0,059733
33	0,036620	0,036474	60	0,061480	0,061604
34	0,037038	0,036899	61	0,063385	0,063614
35	0,037479	0,037344	62	0,065423	0,065783
36	0,037943	0,037810	63	0,067607	0,068124
37	0,038431	0,038301	64	0,069957	0,070657
38	0,038946	0,038816	65	0,072490	0,073403
39	0,039487	0,039357	66	0,075201	0,076378
40	0,040058	0,039927	67	0,078132	0,079612
41	0,040659	0,040526	68	0,081313	0,083140
42	0,041294	0,041156	69	0,084782	0,087001
43	0,041962	0,041820	70	0,088576	0,091233
44	0,042667	0,042520			

TABELLA C

MISURA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

1. L'importo iniziale della pensione indiretta è determinato applicando le seguenti aliquote alla pensione che, al momento del decesso, sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione per invalidità permanente:
 - a) per il coniuge superstite e gli orfani:
 - 60 per cento per un superstite;
 - 80 per cento per due superstiti;
 - 100 per cento per tre o più superstiti;
 - b) per i genitori a carico:
 - 40 per cento per ciascuno di essi.
2. Le stesse aliquote si applicano, in caso di reversibilità, alla pensione diretta goduta dal dante causa al momento del decesso.
3. Il coniuge che concorra con altri aventi diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al Regolamento del Fondo ha, in ogni caso, diritto alla attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.
4. Qualora venga a cessare il diritto a pensione di uno o più superstiti, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote di cui ai commi 1 e 3.